



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA **CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA**
ADERENTE ALL'ESHA **EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION**

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIII, n. 7 (12 Febbraio 2015)

Sommario:

“Autovalutazione delle scuole: i passi operativi”, con la partecipazione di A. Petrolino, Torino 20 febbraio 2015

IVA e "split payment": si pagherà entro il 16 aprile: una storia infinita

IVA e "split payment": atto terzo

Analisi logica del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) – prima parte

Lo stipendio dei Dirigenti

AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE: I PASSI OPERATIVI

con la partecipazione di A. Petrolino, Torino 20 febbraio 2015

Informiamo i colleghi che il 20 febbraio 2015, ore 14.30-17.30 si terrà nella sede dell'IIS “Bosso-Monti” di Torino un pomeriggio di studio sull’“Autovalutazione delle scuole: i passi operativi”.

L'incontro sarà guidato da Antonino PETROLINO di Anp Nazionale e fa seguito a precedenti iniziative sul tema organizzate da Anp Piemonte.

Data l'importanza e l'attualità dell'iniziativa i colleghi sono vivamente invitati a partecipare.

IVA E "SPLIT PAYMENT": SI PAGHERÀ ENTRO IL 16 APRILE

Una storia infinita

Nella nostra precedente nota sull'argomento, riportata qui sotto, avevamo sottolineato un'anomalia nell'anomalia: il MIUR aveva indicato la data del 16 febbraio come termine ultimo per il primo versamento dell'IVA "separata", mentre il Decreto del MEF indicava - in sede di prima applicazione - la possibilità di uno slittamento al 16 aprile.

Una nuova nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, datata 9 febbraio, interviene sulla questione per fornire un'informazione, questa volta corretta nel senso da noi indicato. Fermo restando in astratto il termine ordinario, per questa volta si potrà anche rinviare fino al 16 aprile.

Correzione opportuna, ed anche necessaria: stante che il versamento dell'imposta deve avvenire tramite un modello F24, utilizzando uno specifico codice di imposta che - a soli tre giorni dalla prima scadenza (sabato e domenica inclusi) - il MEF non ha ancora provveduto a comunicare. E dunque, anche volendo, sarebbe stato impossibile per le amministrazioni interessate procedere al versamento.

Quanto ai commenti sulla quarta (per ora) puntata di questa saga, riteniamo - per carità di patria - opportuno tacere. Abbiamo già espresso il nostro pensiero nelle precedenti occasioni. Ciascuno tragga le proprie conclusioni.

IVA E "SPLIT PAYMENT": ATTO TERZO

Con due distinte note del 9 febbraio, una proveniente dalla Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie, l'altra dalla Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, il MIUR ha preso posizione sulla questione dello "split payment".

La pronuncia è tanto netta quanto priva di argomentazione: le scuole rientrano nel regime di separazione dell'IVA e quindi devono versare all'Erario – e non ai fornitori – i relativi importi. Il versamento va fatto utilizzando un modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (cioè quello in cui avviene il pagamento della fattura). Ne consegue che, già con il prossimo 16 febbraio, scade il termine per versare gli importi trattenuti sulle fatture pagate in gennaio.

Prendiamo atto, senza comprendere da dove i firmatari delle note in questione facciano discendere la loro certezza. Entrambi infatti affermano il principio in via incidentale ("gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, ..." / "tale nuova modalità di versamento riguarda, come è evidente, anche le istituzioni scolastiche"), senza fornire alcuna ulteriore spiegazione.

Se è per quello, non comprendiamo neppure perché venga indicato in modo perentorio il termine del 16 febbraio per il primo versamento: stante che l'art. 9 del Decreto del MEF prevede - sia pure in via transitoria - che, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi, tale adempimento possa slittare fino al 16 aprile. La nota del MIUR dice che tale facoltà è concessa solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato; ma il testo del Decreto fa riferimento genericamente alle Amministrazioni di cui all'art. 1, che sono tutte quelle sottoposte al regime dello "split payment". E dunque, siamo dentro o non siamo dentro?

Archiviamo comunque, con questo terzo atto, la vicenda dell'IVA; salvo attendere eventuali ulteriori "chiarimenti", magari meno apodittici, quanto alla scadenza dei termini. Ma quando una norma ha bisogno di tanti interventi interpretativi, che fra l'altro non sciogliono i nodi principali, questo non è un buon segnale: né per il legislatore, né per il Paese.

Abbiamo almeno appreso che – quando c'è un adempimento nuovo o ulteriore – le scuole si intendono sempre comprese, anche quando non sono citate; mentre quando si tratta di beneficiare di una qualche forma di rinvio o di esenzione, gli elenchi si intendono sempre esaustivi e non interpretabili.

ANALISI LOGICA DEL T.U. SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) – prima parte

Mi sono accinto a scrivere questo articolo, cosa che da tempo avevo in animo di fare, spinto dalla necessità morale scaturita dalla sentenza definitiva della Cassazione sulla tragedia del "Darwin" di Rivoli. Citando questa tragedia il pensiero non può non andare, commosso, al povero ragazzo morto e alla sua famiglia con un dolore incancellabile nel cuore. Purtroppo, il caso questa volta, dopo aver graziato in tante situazioni analoghe, è stato crudele.

Non si può però tacere, per chi conosce il mondo della scuola, che le responsabilità individuate nascono da una legislazione carente e da una politica inadempiente. Per non scadere nella sterile antipolitica o nel trito, e immotivato, "le sentenze non si criticano, ma si rispettano", nei limiti delle mie capacità, cerco di dare un piccolo contributo, affinché sia più difficile che capitino queste tragedie, e le responsabilità siano meglio individuate.

Esprimo all'Ing. Paolo Pieri, che conosco e stimo, la mia solidarietà, per quanto può valere.

L'ANP, specialmente la sezione piemontese, insiste da anni per una revisione normativa, che corregga alcune incoerenze presenti nel Testo Unico, per molti versi validissimo, e chiarisca le attribuzioni relative al mondo della scuola. Sarebbe opportuno che tali modifiche intervenissero prima dell'emanazione del decreto attuativo, previsto dal D.Lvo 81/08, ma, fortunatamente, ancora da pubblicare.

Gli assunti, corroborati anche da autorevoli, e a volte inaspettati, pareri, sono sostanzialmente due.

Il primo riguarda la qualifica di "datore di lavoro" (DL) assegnata al Dirigente della Scuola (DS), che è incoerente con la definizione dell'art. 2, nonostante la limitazione prevista dall'art. 18 c. 3, insufficiente a regolare in modo preciso i rapporti con l'ente proprietario. Come corollario anche l'attribuzione ad altre figure della scuola (DSGA, collaboratori del DS, fiduciari,..) della funzione prevista dal TU, dovrebbe essere chiarita (lo strumento, in questo casi potrebbe essere il decreto attuativo). Sostengo la tesi per la quale il DS riveste un ruolo intermedio tra DL (Datore di Lavoro)

e Dirigente (Dir), secondo il TU, agendo a volte come DL, a volte come Dir. In misura diversa, ma analoga, il DSGA agisce in parte come Dir e in parte come preposto (Pr).

Secondo assunto è che l'ente proprietario deve designare un responsabile che firmi il DVR, nella parte che lo riguarda, ossia le strutture e parte degli impianti (con i relativi documenti richiesti dalla legge: collaudo statico, agibilità, destinazione d'uso, mappe varie,..).

Questi due assunti possono portare a scenari diversi, che cercherò di sintetizzare in conclusione, che potrebbero portare a una gestione più razionale, e quindi efficace ed efficiente, della sicurezza della scuola, senza sostanziale variazione di costi. Ciò non libererà il DS dalla responsabilità, che non può che essere sua, ma, parzialmente limitandola e, soprattutto, chiarendola, permetterà a questi un lavoro più sereno; cosa che, in certe regioni d'Italia, e in certi distretti ASL in particolare, oggi non è garantito.

Riportando in calce le definizioni del TU, enucleo i fattori che identificano il DL e il Dir (e per confronto anche il Pr), utili alla mia analisi. Alcune caselle sono state lasciate bianche, perché troppo anguste per contenere una più ampia specificazione, che, soprattutto per il DL, è riportata successivamente.

	1. Comp. Spec.	2. Pot. gerarc	3. Attuaz direttive	4. Organizza	5. Vigila	6. Sovrintende	7. Controllo esecuzione	8. Poteri di iniziativa	9. Formaz. come lavoratore
DL	Si e No	Si e No	Si e No	Responsabile				Si	No
Dir	Si	Si	Si	Si	Si				No
Pr	Si	Si	Si garantisce			Si	Si	Si funzionale	Si

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali (1) e nei **limiti** di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli (2), sovrintende alla attività lavorativa (6) e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute (3), controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (7) ed esercitando un **funzionale** potere di iniziativa (8).

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali (1) e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli (2), attua le direttive del datore di lavoro (3) organizzando l'attività lavorativa (4) e vigilando su di essa (5).

Le due definizioni condividono la stessa struttura, e a volte gli stessi termini, se non per qualche variazione – per esempio, “nei *limiti* dei poteri”, anziché solo “i poteri” (2), oppure “*garantisce* l’attuazione delle direttive” e “attua le direttive” (3). Sono presenti molte congiunzioni (“e”) che, come le intersezioni tra insieme, riducono il campo di appartenenza, perché dal punto di vista logico, non so se anche giuridico, basta che uno dei termini introdotti dalla *e*, non sia verificato, per falsificare tutta la proposizione. Si incomincia, forse, a intravedere l’origine delle difficoltà interpretative della norma (i DSGA sono *dirigenti* o *preposti*?).

La definizione di datore di lavoro ha delle ulteriori particolarità. Intanto la presenza di una congiunzione rilevante “poteri **decisionali** e di **spesa**”, dove per quanto visto prima basta non avere uno dei due poteri perché la definizione cada. Inoltre, nella prima parte della definizione (A: la bipartizione è mia) si introduce un'altra congiunzione (*comunque*), che amplia il campo della definizione, non solo al titolare del rapporto di lavoro, ma anche a chi ha la responsabilità dell'organizzazione *o* (altra congiunzione estensiva) dell'unità produttiva, sempre però – è importante – se si possono esercitare i poteri decisionali e di spesa.

A) **datore di lavoro**: “il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa (4) o dell’unità produttiva in quanto esercita **i poteri decisionali e di spesa**.”

La seconda parte (B) estende all’amministrazione pubblica, il campo di applicazione, includendo i dirigenti (e addirittura i funzionari) che esercitano autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Tali dirigenti o funzionari sono individuati dall’organo di vertice dell’amministrazione, che, come risulta dal resto del TU, resterà esente da ogni responsabilità, a meno che ometta di individuare il responsabile o lo faccia in modo non conforme.

B. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i **poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato **dall’organo di vertice** delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di **autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

Sottolineo i termini che, a mio avviso, dovrebbero essere distinti:

1 Titolare del rapporto di lavoro, ossia chi assume il dipendente (TRL).

2 Chi esercita poteri decisionali (EPD).

3 Chi esercita poteri di spesa (EPS).

Inoltre, questa tripartizione, dovrebbe essere accompagnata da una distinzione tra settore privato e pubblica amministrazione, per motivi, a molti chiari, che riprenderò più avanti.

A mio parere, la gestione (autonoma) è intesa come esercizio congiunto di poteri decisionali e di spesa e, in tal senso, il DS è TPS solo per il personale supplente; è pienamente EPD come responsabile dell’organizzazione dell’unità (produttiva) ubicata in modo decentrato rispetto all’organo di vertice dell’amministrazione (Ministro del MIUR); è solo parzialmente EPS, in quanto le fonti di finanziamento, in parte vincolate, non sono nella sua disponibilità.

Concludo questa prima parte con un esempio alto, per mostrare quello che, a mio parere, è un errore logico di un impianto giuridico che ha voluto procedere, senza poterlo fare, quasi in modo assiomatico deduttivo, forse per evitare una casistica impossibile da gestire; creando confusione, inefficienze e ingiustizie (nella seconda parte dovrò, ovviamente, introdurre il tema capitale, dell’ente proprietario).

La citazione, che forse dal punto di vista della logica moderna ha qualche pecca, è tratta dall’*Etica* di Spinoza – opera intenzionalmente assiomatica deduttiva – e, parlando di libertà, mi pare particolarmente pertinente.

“Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e si determina da sé sola ad agire: invece si dice necessaria o, meglio, coatta, quella cosa che è condizionata ad esistere e ad agire da qualcos’altro, secondo una precisa e determinata ragione.”

Come si potrebbe apprezzare questa splendida definizione se continuasse: “...comunque si dice libera anche la cosa che tale si considera, o che tale è individuata da altra cosa coatta”?

Davide Babboni

(Segue)

LO STIPENDIO DEI DIRIGENTI

Trattare il tema retributivo in tempo di crisi non è questione semplice poiché si rischia di finire nella trappola della demagogia o peggio ancora in quella del qualunquismo.

E’ necessario allora partire da alcuni dati di fatto, freddi numeri, che delimitino il perimetro di discussione in modo schietto e contestuale. I dati pubblicati dall’ARAN, riferiti a gennaio 2013 ma del tutto attuali, indicano con evidenza che lo stipendio dei Dirigenti scolastici risulta essere uno dei

più bassi, con una media di 66 mila euro lordi annui. Al di là del dato in sé, ben distante dal valore percepito sul cedolino, appare con evidenza la sproporzione, o meglio il divario, tra la categoria scuola e le altre della Pubblica Amministrazione.

Un altro freddo confronto numerico pone in evidenza come anche alcune categorie non afferenti alla dirigenza percepiscano comunque uno stipendio superiore.

A questo punto sarebbe necessario conoscere il numero di lavoratori per ogni categoria, al fine di determinare l'incidenza di ognuna di queste sul bilancio dello Stato. Siamo però certi che tra i compiti di un sindacato vi sia anche quello di mettere in ordine i conti pubblici selvaggiamente depauperati da corruzione ed evasione?

Lo sforzo di correlare ruolo e responsabilità con stipendio percepito è stato attuato, in tempi recenti, da alcune associazioni che hanno posto in luce ampie divergenze tra Dirigenti scolastici ed altre dirigenze di II fascia. Certamente si potrebbe dire o pensare che altre categorie dirigenziali, essendo in numero inferiore, incidano meno sul bilancio totale, oppure che essendo in numero superiore abbiano una maggiore forza contrattuale. Altrettanto si potrebbero attuare considerazioni di merito sul ruolo; si pensi all'utilità delle forze armate per garantire la sicurezza della collettività, o al ruolo indispensabile di un medico che vigila sulla salute. Quale raffronto possibile con un Dirigente scolastico che vigila sulla formazione, educazione, salute, sicurezza, ecc... di qualche centinaio di persone, con responsabilità su appalti pubblici che differiscono nel valore economico ma non nella normativa da seguire, oltre a responsabilità nella gestione del personale con leve del tutto asimmetriche (si è responsabili di qualcosa che non si può governare nella sua pienezza se non facendo uso del proprio carisma).

E' necessario allora chiedersi di quale considerazione goda il Dirigente della scuola e quale sia realmente la sua forza negoziale.

Certo il confronto di utilità con altri ruoli dirigenziali avrebbe esito ben diverso se si svolgesse in Paesi dove istruzione e ricerca godono di un prestigio sociale, e impegno economico, ben superiore rispetto all'Italia.

Ma anche limitandoci a casa nostra, è forse sbagliato ritenere le responsabilità di un Dirigente della scuola almeno tre o quattro volte superiori a quelle di un insegnante a fine carriera? Questo potrebbe essere un parametro di determinazione di cosa possa voler dire equo trattamento economico.

Con un ulteriore piccolo sforzo matematico e pensando a circa 8000 Dirigenti titolari il passaggio da uno stipendio di circa 50 mila euro ad uno di circa 80 mila euro avrebbe un'incidenza complessiva di 240 milioni di Euro annui, importo di gran lunga inferiore – per esempio – a quanto sequestrato ogni anno nelle indagini per evasione fiscale.

Il ruolo unico potrebbe forse dare una risoluzione, ma siamo sicuri di dover aspettare questo passaggio per ottenere un'equa retribuzione?

Ivan RE
Lorenzo RUBINI

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. **Il prossimo incontro è fissato per il 17 febbraio, ore 15,30.** Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte.it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente

nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un c supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni riferite alle Alte Professionalità

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it; paolo.cortese@vallauri.edu

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevercchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti